

Per una compiuta informazione dei nostri Soci, ritengo opportuno l'illustrare gli emendamenti approvati dalle Commissioni Affari Esteri e Giustizia in data 3/11/2009. Innanzitutto è bene riportare e confrontare l'art.10 della convenzione con l'art.3 del disegno di legge emendato:

CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
Strasburgo 13/11/1987:

Art. 10

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare:
 - a) il taglio della coda;
 - b) il taglio delle orecchie;
 - c) la recisione delle corde vocali;
 - d) l'esportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
 - a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un singolo animale (traduzione letterale: animale particolare);
 - b) per impedire la riproduzione.
3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare significativi (traduzione letterale : subirà o rischierà di subire dei dolori considerevoli) dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
- b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

Disegno di legge

RATIFICA ed ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA FATTA A STRASBURGO IL 13/11/1987 , NONCHE' NORME DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO INTERNO .

In relazione all'art.3 del disegno di legge il **3/11/2009** sono state discusse sette proposte emendative delle quali sono state approvate le n.3.3 (on.Contento) e 3.6 (on. Ferranti) (di identico contenuto) e la 3.4 (on.Contento)

La proposta di emendamento 3.8 presentata dall'on. Stefani è stata fatta propria e ritirata dall'on.Buongiorno che prevedeva il taglio o l'amputazione della coda per i cani allevati a scopo venatorio.

Sull'emendamento 3.4 che si riporta letteralmente “ La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale , per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse del medesimo” hanno manifestato il parere contrario il sottosegretario per la giustizia Caliendo e quello per il lavoro e le politiche sociali Francesca Martini . Il primo ha manifestato la sua contrarietà affermando che esso potrebbe prestarsi ad interpretazioni giurisprudenziali ed a titolo esemplificativo potrebbero ritenersi consentiti interventi chirurgici non terapeutici il taglio o l'amputazione della coda nei confronti dei cani allevati a scopo venatorio come previsto dall'emendamento Stefani 3.8 , sul quale è stato espresso parere contrario dal governo. L'on Buongiorno ha dichiarato di non condividere l'intervento del sottosegretario Caliendo rilevando come l'emendamento rimetta alla valutazione del veterinario l'opportunità di eseguire un intervento chirurgico nell'interesse dell'animale e che tale interesse potrebbe essere ravvisato proprio nelle finalità venatorie secondo quanto previsto dall'emendamento Stefani 3.8 da lei fatto proprio e ritirato.

Riporto di seguito l' art.3 del disegno di legge (modifiche al Codice Penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art.544 bis le parole :per crudeltà o “ sono soppresse;

b) l'art.544 ter è sostituito dal seguente:

“art.544 ter –(Maltrattamento di animali)

Chiunque , senza necessità , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie , a comportamenti , a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero lo sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute è punito con la reclusione da tre a quindici mesi o con la multa da euro 3.000 ad euro 18.000.

La pena di cui al primo comma si applica a chiunque sottopone un animale (SOPPRESSE LE parole “ DA COMPAGNIA emendamenti 3.3 Contento – 3.6 Ferranti) al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie e dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o destinati a scopi non terapeutici

Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo ed al secondo comma deriva la morte dell'animale.

La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione. TALE COMMA E' STATO SOSTITUITO DAL SEGUENTE EMENDAMENTO 3.4 (on. CONTENUTO): ” *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale , per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse del medesimo*”

Avv. Maria Grazia Poli